



14 MAG. 2012

adottata dal Direttore Generale in data \_\_\_\_\_

OGGETTO: DELIBERA DIRETTORE GENERALE n. 406/2012- RETTIFICA – INTEGRAZIONE DELLA MOTIVAZIONE ART. 3 L.241/1990.

Su proposta del Responsabile degli affari generali e legali il quale

- RICHIAMATA** la Deliberazione del Direttore Generale n. 406 del 16 marzo 2012 con la quale, in attuazione della Legge 30 luglio 2010, n° 122, viene approvato il regolamento aziendale per l'uso del mezzo proprio da parte del personale dipendente della ASL 7 di Carbonia.
- ATTESO** che in forza dei pareri resi dalla Corte dei Conti con propria deliberazione n° 21/CONTR/2011, anche in merito alla circolare N° 36 del 22 ottobre 2010 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ritenendo ammissibile l'autorizzazione all'uso del mezzo proprio in occasione di servizio, la Direzione della Asl 7 ha stabilito i principi e le modalità di autorizzazione fissando, contestualmente, il parametro per il ristoro delle spese, in rapporto costo/chilometro, nell'ottica del contenimento della spesa, così come statuito dal Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito in Legge 30 luglio 2010, n.122.
- DATO ATTO** che nel dispositivo della richiamata deliberazione per la determinazione del parametro costo/chilometro viene richiamata la tabella A.C.I. calcolata alla data del 22.02.2012, rapportata ad Autovettura di media cilindrata, indicando in € 0.231196 al Km il parametro per il ristoro delle spese.
- RITENUTO** di integrare la motivazione della deliberazione n° 406/2012, anche su richiesta delle OO.SS, rendendo più esplicito l'iter logico per la determinazione del ristoro delle spese per l'uso del mezzo proprio chiarendo che la tabella ACI tiene conto dei diversi costi, riconducibili all'automezzo, distinti in costi non proporzionali e costi proporzionali €/Km.
- Che la Direzione Aziendale ha ritenuto di dover applicare esclusivamente i parametri relativi ai costi proporzionali considerato che i costi non proporzionali quali: quota interessi, tassa circolazione, premio assicurazione RCA prescindono dall'uso del mezzo per servizio in quanto il mezzo non viene acquistato e utilizzato esclusivamente per tali finalità.
- PRECISATO** che il disapplicato articolo 15 della Legge 18.12.1973, n° 836 ( trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali) stabiliva :*" al personale che per lo svolgimento di funzioni ispettive abbia frequente necessità di recarsi in località*

*comprese nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'ufficio di appartenenza e comunque non oltre i limiti di quella provinciale può essere consentito, anche se non acquista titolo alla indennità di trasferta, l'uso di un mezzo proprio di trasporto con la **corresponsione di una indennità** di lire 43 a chilometro quale rimborso spese viaggio, qualora l'uso di tale mezzo risulti più conveniente dei normali servizi di linea".*

- PRESO ATTO che la suddetta norma è stata ridisciplinata dall'articolo 8 della Legge 27 luglio 1978, n° 417 (adeguamento del trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali) che testualmente recita: "**la misura dell'indennità chilometrica di cui al primo comma dell'articolo 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, è raggugiata ad un quinto del prezzo di un litro di benzina super vigente nel tempo.**
- EVIDENZIATO che entrambe le norme qualificano "**indennità chilometrica**", il rimborso delle spese sostenute per l'uso del mezzo proprio rapportate in costo/Km , e pertanto sia da considerarsi tale indennità riferibile ai costi sostenuti e direttamente connessi solo all'uso del mezzo per servizio.
- CONSIDERATO che la stessa Corte dei Conti, così come ampiamente già chiarito nel preambolo della richiamata Deliberazione n. 406/2012, ha sostenuto che "*va affermata l'impossibilità per l'Amministrazione di reintrodurre, attraverso una regolamentazione interna, il rimborso delle spese sostenute dal dipendente sulla base delle indicazioni fornite dal disapplicato art. 8 della Legge n. 417 del 1988 in quanto tale modo di operare costituirebbe una chiara elusione del dettato della ratio del disposto dell'articolo 6, comma 12 del decreto legge n. 78 del 2010*"
- DATO ATTO cha al contempo la Corte dei Conti ritiene possibile il ricorso a regolamentazioni interne volte a disciplinare, per i soli casi in cui l'utilizzo del mezzo proprio risulti economicamente più vantaggioso per l'Amministrazione, **forme di ristoro** del dipendente dei costi dallo stesso sostenuti.
- ATTESO che sia il disposto normativo che l'orientamento della Corte dei Conti conducono a valutare il rimborso delle spese sostenute, sotto forma di **indennità, ristoro**, riferite ai soli costi direttamente connessi all'uso e non a quelli di investimento e amministrativi.
- PRECISATO alla luce di quanto esposto, che all'atto dell'approvazione del regolamento aziendale, stante il divieto di reintrodurre forme di ristoro paramtrate al quinto del costo carburante per chilometro, si è fatto riferimento alla tabella ACI limitatamente alla determinazione dei costi proporzionali, in linea con il dettato normativo e il parere della Corte dei Conti, e quindi da ritenersi quale forma di "indennità" dei costi diretti connessi all'uso del mezzo.
- EVIDENZIATO peraltro che l'applicazione della tabella ACI nella sua interezza presupporrebbe un uso esclusivo del mezzo per l'attività lavorativa, con i conseguenti risvolti di carattere fiscale non ascrivibili alla posizione del pubblico dipendente il quale non può conseguire forme retributive quali benefit aziendali o contributi, ma esclusivamente il trattamento economico così come determinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro, e le forme di indennizzo previste da specifiche norme di legge.
- PRESO ATTO ancora che altro rilievo è stato mosso alle indicazioni contenute nel modulo di richiesta autorizzazione, allegato alla deliberazione n. 406 nella parte in cui il richiedente dichiara di esonerare l'Amministrazione da ogni responsabilità derivante dall'utilizzo del mezzo proprio e da eventuali incidenti "in itinere".

RITENUTO a tal riguardo di precisare che, contrariamente a quanto desunto da una non corretta interpretazione, detta formulazione non debba intendersi nel senso che l'Azienda non garantisce la copertura assicurativa, tale obbligo grava infatti in capo all'Azienda in forza dei contratti collettivi di lavoro. La garanzia in itinere è riservata, sempre in forza dell'accordo collettivo nazionale, ai soli medici specialisti ambulatoriali e per quanto attiene il pubblico impiego non si riscontra alcun fondamento giuridico fatte salve le pronunce giurisprudenziali in materia per la regolazione di specifici casi. Giova peraltro rammentare che la norma di riferimento, rinvenibile nel II° comma dell'articolo 15 della Legge 18.12.1973, n. 836 prevede quanto di seguito : " *l'uso del mezzo proprio di trasporto deve essere autorizzato dal dirigente generale o da altro capo ufficio avente qualifica non inferiore a quella di primo dirigente o equiparata che, in sede di liquidazione di detta indennità, dovrà convalidare il numero di chilometri percorsi indicati dagli interessati. Il consenso all'uso di tale mezzo viene rilasciato previa domanda scritta dell'interessato dalla quale risulti che l'Amministrazione è sollevata da qualsiasi responsabilità circa l'uso del mezzo stesso*"

PRECISATO inoltre che ai fini del computo delle distanze l'articolo 6 della più volte richiamata Legge 836/1973 dispone che, le distanze chilometriche si misurano, per i viaggi compiuti in ferrovia, tra la stazione ferroviaria di partenza e quella del luogo in cui la missione è compiuta. Se la stazione è fuori del centro abitato o della località isolata da raggiungere, la distanza fra la stazione e il relativo centro abitato o la località isolata viene portata in aumento.  
Per i viaggi compiuti **con mezzi diversi dalla ferrovia** le distanze si computano dalla casa municipale del comune ovvero dalla sede dell'ufficio (caserma, scuola, ecc.) nel caso in cui questo si trovi in una frazione o in una località isolata.

ATTESO che con nota del 22 marzo 2012 prot. N° 1410 del 23.03.2012 la deliberazione 406/2012 è stata inviata all'esame preventivo del Collegio dei Sindaci , ed accertato che alla data odierna nessun rilievo è pervenuto da parte dell'Organo in merito ai contenuti del regolamento aziendale di che trattasi.

RITENUTO per tutto quanto esposto di procedere alla parziale rettifica del dispositivo della Delibera del Direttore Generale n° 836/2012 e all'integrazione della motivazione dell'atto ai sensi dell'articolo 3 della Legge 241/1990.

#### PROPONE

- Di confermare il parametro di ristoro delle spese per l'utilizzo del mezzo proprio in € 0,231196 assumendo a base del calcolo i costi proporzionali riportati nella tabella ACI come di seguito specificato:

- Quota capitale	0.049181
- Carburante	0.116683
- Pneumatici	0.008052
- Manutenzione rip-	0.057280
<b>Tot.</b>	<b>0.231196</b>
- Di computare le distanze chilometriche secondo le indicazioni contenute nell'articolo 6 della Legge 18.12.1973, n. 836.
- Di integrare la motivazione della deliberazione 406/2012 conformemente a quanto esposto nel preambolo del presente atto.
- Di prendere atto della mancanza di rilievi da parte del Collegio dei Sindaci .
- Di dare esecuzione al regolamento approvato con deliberazione n. 406/2012 integrato dalla presente con decorrenza 01 giugno 2012.
- Di inviare gli atti ai Capi dipartimento affinché venga disposta la regolare attuazione a decorrere dal 1° giugno 2012.

- Di abrogare ogni precedente atto a contenuto regolamentare e conseguenti circolari o note esplicative concernenti la materia disciplinata dalla Deliberazione n. 406/2012 e dal presente provvedimento con effetto dal 31 maggio 2012.
- Di stabilire l'adeguamento dei parametri, come dettagliatamente indicati nei precedenti paragrafi, con cadenza trimestrale a decorrere dal 1° settembre 2012.

### IL DIRETTORE GENERALE

Vista l'istruttoria del Responsabile affari generali e legali

Vista la Legge 241/1990

Vista la Legge Regionale n. 10/2006

Vista la Legge 836/1973

Sentiti i pareri del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario


### DELIBERA

Per i motivi in premessa


- Di confermare il parametro di ristoro delle spese per l'utilizzo del mezzo proprio in € 0,231196 assumendo a base del calcolo i costi proporzionali riportati nella tabella ACI come di seguito specificato:
 

- Quota capitale	0.049181
- Carburante	0.116683
- Pneumatici	0.008052
- Manutenzione rip-	0.057280
<b>Tot.</b>	<b>0.231196</b>
- Di computare le distanze chilometriche secondo le indicazioni contenute nell'articolo 6 della Legge 18.12.1973, n. 836.
- Di integrare la motivazione della deliberazione 406/2012 conformemente a quanto esposto nel preambolo del presente atto.
- Di prendere atto della mancanza di rilievi da parte del Collegio dei Sindaci.
- Di dare esecuzione al regolamento approvato con deliberazione n. 406/2012 integrato dalla presente con decorrenza 01 giugno 2012.
- Di inviare gli atti ai Capi dipartimento affinché venga disposta la regolare attuazione a decorrere dal 1° giugno 2012.
- Di abrogare ogni precedente atto a contenuto regolamentare e conseguenti circolari o note esplicative concernenti la materia disciplinata dalla Deliberazione n. 406/2012 e dal presente provvedimento con effetto dal 31 maggio 2012.
- Di stabilire l'adeguamento dei parametri, come dettagliatamente indicati nei precedenti paragrafi, con cadenza trimestrale a decorrere dal 1° settembre 2012.



Il Direttore Generale  
Dott. Maurizio Calamida



Il Direttore Amministrativo  
Dott. Claudio Ferri



Resp. Serv. Proponente

Il Direttore Sanitario  
Dott. Franco Trincas



